

DELIBERA N. 477/19/CONS

**RICHIAMO ALLA SOCIETÀ RAI-RADIOTELEVISIONE
ITALIANA S.P.A. AL RISPETTO DEI PRINCIPI A TUTELA DELLA
CORRETTA INFORMAZIONE E DELLE CORRETTE MODALITÀ DI
RAPPRESENTAZIONE DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI NELLE
TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE
(Programma La vita in diretta)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 27 novembre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. c), n. 10;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito *Testo unico*;

VISTO l’*“Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo”* approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell’11 marzo 2003;

VISTO il Contratto Nazionale di Servizio stipulato tra il Ministero dello Sviluppo economico e la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. - 2018-2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale n.55 del 7 marzo 2018;

VISTA la Delibera n. 13/08/CSP recante *“Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive”* trasfuso nel *“Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive”*;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

CONSIDERATO quanto segue:

- il monitoraggio d'ufficio dell'emittenza televisiva nazionale ha evidenziato talune criticità in relazione alle puntate del 9, 10, 11 e 12 settembre 2019 del programma pomeridiano di Rai Uno "La vita in diretta" nelle parti dedicate al caso dell'omicidio di Elisa Pomarelli;

- dall'analisi delle puntate indicate è emersa la costante presenza in studio o in collegamento della criminologa Roberta Bruzzone, consulente di parte della difesa di Massimo Sebastiani, l'uomo indagato per l'omicidio di Elisa Pomarelli. Nelle varie puntate la criminologa commenta i fatti e riporta considerazioni sulle indagini (ad esempio nella puntata del 9 settembre, tra l'altro, afferma: *"Guarda la sua latitanza insomma lui la ricostruisce, quindi su questo gli inquirenti potranno fare tutte le loro verifiche perché lui è stato estremamente collaborativo e ha fornito moltissime informazioni; tra queste vi posso dire che si tratta di una storia di una grande ossessione, ve lo confermo, un'ossessione che lo ha divorato in tre anni, un'ossessione che addirittura gli ha impedito di liberarsi rapidamente del corpo (..)vuol dire che lui racconta, e stiamo aspettando di capire se siano circostanze vere, ma credo sia stato abbastanza sincero, che il seppellimento è avvenuto nella fase finale della latitanza, che per lungo tempo lui ha vegliato il corpo perché non riusciva a separarsene"*; nella puntata dell'11 settembre il conduttore Alberto Matano chiede alla Bruzzone: *"E' vero che il legale vuole chiedere una perizia psichiatrica su Sebastiani?"*. La criminologa risponde: *"Allora l'idea è chiaramente quella però, prima di fare questa richiesta formalmente, sono stata incaricata di esaminare Sebastiani, quindi nei prossimi giorni lo incontrerò in carcere e comincerò questa valutazione all'esito della quale valuteremo insieme se vale la pena fare quel tipo di richiesta oppure no; quindi al momento è una valutazione preliminare che viene fatta chiaramente dalla difesa in vista di un possibile sviluppo in quella direzione, ma ancora non abbiamo garanzie da questo punto di vista perché prima devo capire con chi ho a che fare"*). Inoltre, nella puntata del 12 settembre viene mandato in onda l'interrogatorio di Massimo Sebastiani, in parte riprodotto con l'audio originale, in parte ricostruito con la voce di un doppiatore;

- il caso è stato trattato in quattro diverse puntate, ma in nessuna di esse è stato ospitato un consulente di parte della famiglia Pomarelli; solo l'11 settembre viene mandato in onda un servizio con una breve dichiarazione dell'avvocato della famiglia. Inoltre, nella puntata del 9 settembre, è stato trasmesso un breve intervento telefonico registrato del padre di Elisa Pomarelli;

VISTE le memorie presentate dalla concessionaria pubblica in riscontro alla richiesta di osservazioni e controdeduzioni inviata dall'Autorità in merito alla fattispecie descritta, nelle quali in sintesi si evidenzia quanto segue:

- nel contestare i rilievi fatti, viene osservato nel merito che il ruolo della dott.ssa Roberta Bruzzone (consulente della difesa) è stato chiaramente esplicitato dal conduttore, avvertendo i telespettatori che l'esperta criminologa svolgeva nel caso specifico un incarico in favore dell'imputato e che, dunque, riferiva un punto di vista di parte;

- in tutte le puntate è stato riequilibrato lo spazio di parola alle varie parti processuali attraverso i collegamenti dell'inviato Edoardo Lucarelli e i servizi filmati. In particolare, il padre, gli amici e i legali della famiglia di Elisa Pomarelli hanno sempre avuto ampio spazio e possibilità di comunicazione;
- a più riprese, inoltre, e in diverse occasioni sono stati invitati in studio o in collegamento in diretta i legali, i quali hanno però declinato i ripetuti inviti, sostenendo di avere fatto una precisa scelta di comunicazione che riguarda in genere la loro presenza nelle sole trasmissioni televisive che si occupano di cronaca giudiziaria. La Vita in Diretta è tornata ad occuparsi della vicenda, anche alla luce degli spunti di novità offerti dalla cronaca, nella puntata del 4 ottobre nella quale sono state messe in rilievo le incongruenze della difesa, mentre nei servizi chiusi è stato intervistato il padre della vittima e sono stati ascoltati ancora amici e conoscenti di Elisa;
- nell'intento di attuare ancora una volta un ampio e plurale contraddittorio sulla vicenda la redazione è tornata ad invitare in studio, o in collegamento, i legali della famiglia di Elisa. Invito, peraltro, formalizzato in una email alla quale finora non è stato fornito riscontro;
- la trasmissione La Vita in Diretta ha, nell'intero ciclo di puntate sin qui dedicate all'omicidio Pomarelli, correttamente ottemperato ai principi del pluralismo, della completezza, della lealtà e dell'imparzialità dell'informazione con particolare riferimento alle norme declinate dall'articolo 1, comma 2, de "Codice di Autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni televisive". Inoltre, risulta evidente l'impegno della redazione nel diffondere un'informazione che, pur nel rispetto del diritto di difesa dell'imputato, soddisfi l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti di grande rilievo sociale (art. 2 comma 1, lett. b del Codice), assicuri il contraddittorio tra le tesi, la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra soggetti che sostengono argomentazioni opposte (art. 2 comma 1, lett. d);
- si richiede, pertanto che, rilevata la correttezza dell'operato della Società, venga disposta l'archiviazione degli atti.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che nell'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo dell'11 marzo 2003 è previsto che "*tutte le trasmissioni*

di informazione - dai telegiornali ai programmi di approfondimento della concessionaria pubblica- devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio [...]" e che "Considerato che la legge garantisce agli imputati e alla loro difesa di tacere quanto può loro nuocere; considerati altresì i vincoli ai quali la legge obbliga i magistrati, sia requirenti che giudicanti, nel rapporto con i mezzi di informazione, in tutte le fasi del giudizio; nei programmi della concessionaria del servizio pubblico aventi per oggetto procedimenti giudiziari in corso, l'esercizio del diritto di cronaca, come l'obbligatorio confronto fra le diverse tesi dovrà esser garantito da soggetti diversi dalle parti che sono coinvolte e si confrontano nel processo. La scelta di questi soggetti – la cui delicatezza è evidente - appartiene esclusivamente alle decisioni dei responsabili dei programmi stessi" (enfasi aggiunta);

CONSIDERATO che nell'art. 6 del Contratto Nazionale di Servizio 2018-2022 stipulato tra il Ministero dello Sviluppo economico e la Rai è stabilito che *"la Rai è tenuta ad improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse formazioni politiche e sociali, e a garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona, e ad assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo e leale. (...) La Rai è tenuta inoltre ad assicurare "la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti inquadrandoli nel loro contesto, nonché l'obiettività e l'imparzialità dei dati forniti, in modo da offrire informazioni idonee a favorire la libera formazione delle opinioni non condizionata da stereotipi;*

CONSIDERATO che con l'“Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive”, approvato con delibera n. 13/08/CSP, l'Autorità ha declinato i principi e i criteri cui devono uniformarsi le trasmissioni televisive che hanno ad oggetto la rappresentazione di vicende e fatti costituenti materia di procedimenti giudiziari in corso; tali principi sono stati poi trasfusi nel “Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive”, sottoscritto anche dalla concessionaria pubblica nel 2009. Il Codice prevedeva tra l'altro che le emittenti adottassero *“le misure atte ad assicurare l'osservanza dei principi di obiettività, completezza, e imparzialità, rapportati ai fatti e agli atti risultanti dallo stato in cui si trova il procedimento nel momento in cui ha luogo la trasmissione, e a rispettare i diritti alla dignità, all'onore, alla reputazione e alla riservatezza costituzionalmente garantiti alle persone direttamente, indirettamente od occasionalmente coinvolte nelle indagini e nel processo (...); in particolare si dovevano impegnare anche a “rispettare complessivamente il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono – comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo - e rispettando il principio di buona*

fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti”. Il Codice è stato anche recepito nel “Testo unico dei doveri del giornalista” approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine il 27 gennaio 2016;

TENUTO CONTO di quanto dichiarato dalla concessionaria pubblica nella propria memoria;

RILEVATO, per quel che concerne le modalità di trattazione dell’argomento, il ricorrere di diversi profili che assumono rilievo in relazione alla puntuale osservanza del quadro normativo sopra richiamato e, in particolare, avuto riguardo all’Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato nella seduta dell’11 marzo 2003 e all’ “Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive”, i cui principi sono stati poi trasfusi nel “Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive”, sottoscritto anche dalla concessionaria pubblica nel 2009;

RITENUTO quanto segue:

- la problematica rappresentata è di estrema delicatezza, perché come sottolineato nella delibera n.13/08/CSP *“in essa confluisce la considerazione di plurimi valori costituzionalmente garantiti: in sintesi, da un lato la libertà di espressione e di opinione, il diritto di informare e di ricevere e comunicare informazioni – comprensivo anche del diritto di cronaca– che costituiscono estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero affermata dall’art. 21 della Costituzione; dall’altra la salvaguardia delle libertà individuali e della tutela della dignità umana e dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), nonché il diritto al “giusto processo” tutelato dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 47)”*;
- le modalità attraverso le quali è stato trattato il caso dell’omicidio di Elisa Pomarelli non risultano aver osservato i principi e le norme citate, e in particolare quanto previsto dall’Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato nella seduta dell’11 marzo 2003 dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi e dalla delibera n. 13/08/CSP. In particolare, l’esercizio del diritto di cronaca e il confronto fra diverse tesi non è stato garantito da soggetti diversi dalle parti coinvolte nel processo poiché nelle puntate del 9, 10, 11 e 12 settembre 2019, è stata presente in studio o in collegamento la criminologa Roberta Bruzzone, consulente di parte di Massimo Sebastiani. Del pari, non è stato assicurato il contraddittorio delle tesi attraverso la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico dei soggetti che le sostengono; nelle quattro puntate, infatti, nelle quali è stata registrata la presenza della criminologa Bruzzone, non è

stata sempre garantita la presenza e la pari opportunità a soggetti a sostegno delle tesi dell'accusa;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art 1, comma 6 lett. c) n. 10 della legge 249/97 l'Autorità *“accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 [...]”*;

ACCERTATA la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

RITENUTO pertanto di richiamare la RAI a garantire il più rigoroso rispetto dei principi e delle norme richiamate a tutela della corretta informazione e delle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive;

VISTO l'art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* ai sensi del quale *“Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019”*;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

RICHIAMA

-La società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. a garantire il più rigoroso rispetto dei principi e delle norme richiamate a tutela della corretta informazione e delle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive.

Nell'esercizio della sua funzione di vigilanza l'Autorità verifica l'osservanza del presente richiamo anche attraverso il monitoraggio dei programmi e, in caso di inosservanza, adotta le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è resa disponibile nel sito web dell'Autorità.

Roma, 27 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi